



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.27 del registro data <u>28/02/2024</u>	OGGETTO: Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. Pen. N. 2852/2022 RGNR – Gradimento difensore.
---	--

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di febbraio alle ore _____ e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		
TIMPERANZA Valeria	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 05 del 26/02/2024 avente per oggetto: “Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. Pen. N. 2852/2022 RGNR – Gradimento difensore.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 05 del 26/02/2024 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....
Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore I Affari Generali



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 05

Del 26/02/2024

OGGETTO:

Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 2852/2022 RGNR – Gradimento difensore .

La sottoscritta dott.ssa Maria Sgarlata, nella qualità di Titolari di Posizione Organizzativa del Settore I Affari Generali, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopradistinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO che con nota prot. n. 5764 del 09/02/2024, il dipendente comunale [Omissis], per la presa d'atto e il conseguente gradimento del nominativo del legale, ha comunicato all'Ente di essere stato convocato dall'Ufficio del GIP del Tribunale di Ragusa nell'ambito del procedimento penale n. 2852/22 R.G.N.R. - n. 1869/23 R.G. GIP, a suo carico, e che d'ufficio gli è stato assegnato l'Avv. Stefania Muriana;

DATO ATTO che la materia del rimborso delle spese legali ai dipendenti degli enti locali è regolata dall'art. 59 del CCNL del 16 dicembre 2022, per il personale del Comparto Funzioni Locali, che riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e prevede che *"l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente."*;

VISTO il comma 2 del suddetto art. 59 del CCNL 16/12/2022, ai sensi del quale il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, può nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, purché vi sia il previo comune gradimento dell'Ente;

DATO ATTO che la giurisprudenza ha più volte evidenziato che, come si desume dal richiamato dettato normativo, nel nostro ordinamento manca un principio generale che consenta di affermare, indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene conformato, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente;

RITENUTO che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, perché l'ente locale possa legittimamente assumersi l'onere di prestare assistenza legale ai propri dipendenti, devono

verificarsi specifici presupposti a fronte di rigorose valutazioni che gravano sull'ente, atteso che solo così sarà possibile garantire una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche anche in una materia così delicata come quella in trattazione. Questi dunque i presupposti che occorre verificare:

- connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario;
- tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'ente;
- assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente;
- conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione.

DATO ATTO, pertanto, che l'Ente medesimo è sostanzialmente tenuto a ponderare i propri interessi nel quadro del pendente procedimento giudiziario, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine; in tale quadro, l'obbligo gravante sull'ente di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano implicati i propri dipendenti o amministratori è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica. La ponderazione degli interessi in gioco deve, pertanto, assumere particolare rigore (cfr., in tal senso, tra le tante, C.d.S. Sez. V, dec. n. 2242/2000, Cass., Sez. I, sent. n. 15724/2000);

CONSIDERATO che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal dipendente in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti di ufficio, e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione;

RITENUTO necessario ed opportuno per l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine, e non sussistendo, allo stato, conflitto di interessi, assumere gli oneri di difesa, ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato, nei limiti di quanto previsto nel vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 242 del 27/12/2023;

RITENUTO condividere il nominativo dell'avvocato difensore comunicato dal suddetto dipendente;

PRECISATO che il procedimento di rimborso consta di una serie di atti e di attività che vanno dall'assoluzione con formula ampia del richiedente, alla richiesta debitamente quantificata e documentalmente giustificata della parte, alla valutazione positiva dell'Ente in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per il rimborso;

DATO ATTO che la liquidazione delle spese in questione non può in nessun caso essere considerata legittima in assenza di ogni documentazione giustificativa poiché in ossequio ai precetti di rango costituzionale (imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.), l'Ente pubblico può procedere al rimborso delle spese affrontate da coloro che abbiano operato nel suo interesse nelle sole ipotesi in cui le medesime spese risultino rigorosamente documentate e giustificate e, inoltre, la liquidazione, quale momento fondamentale all'interno del rigoroso procedimento di gestione della spesa a carico dell'Ente locale, deve essere preceduta dal preventivo, puntuale accertamento della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore ai sensi dell'art. 184 d.lgs 267/2000 (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Campania, sentenza n. 1320 del 07.10.2013);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 242 del 27/12/2023 ad oggetto : Regolamento comunale sul patrocinio legale e rimborso delle spese legali a dipendenti e amministratori”;

VISTO l'art. 59 del CCNL del 16/11/2022;

VISTO il D.lgs. 165/2001, recante le norme generali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.lgs. 267/2000,


VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) **esprimere** il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 59 del C.C.N.L. 16.12.2022, al nominativo del difensore del dipendente comunale [omissis] nel procedimento di cui in premessa, Avv. Muriana Stefania, con studio legale in Scicli;
- 2) **accogliere** la richiesta di patrocinio legale avanzata con nota prot. n. 5764 del 09/02/2024 dal dipendente comunale [omissis];
- 3) **subordinare**, a termini della vigente normativa, l'assunzione delle spese legali alla condizione che il procedimento penale si concluda con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché previsto dalla legge come reato e, comunque, solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa e previo accertamento dell'assenza di conflitto di interessi;
- 4) **dare atto** che l'Amministrazione comunale procederà al rimborso entro i limiti dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022 e dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 242/2023, previo avvenuto pagamento dell'avvocato da parte del dipendente, comprovato da fattura riportante la quietanza o da documentazione equivalente;
- 5) **demandare** gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo alla Responsabile del Settore I – Affari Generali, con assegnazione alla medesima delle necessarie risorse, quantificate in € 2.760,65 (somma comprensiva di Iva e Cassa) a valere sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 0043 del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2024;
- 6) **di dare atto** che il Settore competente, con successivo e separato provvedimento, procederà al relativo impegno spesa dell'importo come sopra determinato;
- 7) **dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
- 8) **trasmettere** la presente deliberazione al dipendente interessato, sul quale grava l'onere di informare tempestivamente l'Amministrazione circa gli esiti del procedimento, e al Settore III Finanze per gli adempimenti di competenza;
- 9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91, al fine di consentire al legale incaricato l'immediato avvio delle sopraccitate procedure.

L'Assessore al ramo
(rag. Giuseppe Causarano)



Il Responsabile del Settore I
(dott.ssa Maria Sgarlata)





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE I AFFARI GENERALI



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 05 del 26/02/2024

OGGETTO: Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, al dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 2852/2022 RGNR – Gradimento difensore .

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto **concerne** la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 26/02/2024



Il Responsabile del Settore I
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE (PREM. 110/2024)

Scicli, li 28/02/2024



Il Responsabile Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Sig. Giovanni Falla)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 28-2-2024:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria